

Contratto di concessione in uso tra l’A.S.S.T. di Mantova e il singolo medico per l’esercizio di attività di medicina generale convenzionata all’interno della struttura di proprietà dell’A.S.S.T. sita in GOITO – strada statale 313: ADDENDUM.

Con la seguente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra:

l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (A.S.S.T.) di Mantova con sede in 46100 Mantova - Strada Lago Paiolo, 10 C.F./P.IVA 0248184020, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Dott.ssa. Anna Gerola, in qualità di Direttore Generale dell’Azienda medesima giusta DGR Regione Lombardia n. XII/1624 del 21/12/2023 (**Concedente**)

e

il **dott. Alessandro Marchi (MMG/Professionista)**, 


(**Concessionario**)

di seguito indicate, congiuntamente, anche solo come “le Parti”,

premesso che:

- in data 30/12/2024 le Parti sottoscrivevano un contratto (prot. n. 1401/25) con cui l’A.S.S.T. concedeva in uso condiviso al medico Dr. Alessandro Marchi i locali siti in Goito in Strada Statale 313 per l’esercizio di attività di Medicina Generale con validità fino al 30/09/2028;
- con nota del 15/04/2026 (prot. n. 24559/26) il dott. Alessandro Marchi richiedeva all’A.S.S.T. la possibilità di utilizzare, in luogo di quello già in concessione, un altro locale – ad uso esclusivo – quale ambulatorio per l’esercizio dell’attività di assistenza primaria;
- in conseguenza della cessazione di MMG operanti nei locali di proprietà dell’A.S.S.T. di Mantova siti in Strada Statale Goitese n. 313 a Goito si sono resi disponibili nuovi ambulatori da poter congruamente destinare all’erogazione di attività di assistenza primaria a decorrere dal 20/04/2026, come da allegata planimetria (Allegato n.1);
- nell’ambito di detta nuova disponibilità, l’A.S.S.T. di Mantova è in grado di soddisfare la anzidetta richiesta del dott. Marchi, con decorrenza dal 20/04/2026;

- all'uopo è necessario provvedere alla revisione del contratto originario del 2024 tramite la stipulazione di apposito "addendum" che recepisca la modifica *de qua*;

tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art.1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 – Modifiche al contratto originario di cui in premessa

2.1. Le Parti convengono e stipulano le seguenti modifiche al contratto originario di cui in premessa.

L'art. 2 comma 1 viene modificato, limitatamente al primo periodo, come segue:

"L'A.S.S.T. di Mantova concede in uso al medico di medicina generale di cui in epigrafe, all'interno della struttura sita in Goito (MN), in Strada Statale Goitese n. 313, i locali individuati nella planimetria allegata (ALL.1) ed individuati come "Amb. 5" oltre ai locali e agli spazi che nella planimetria allegata vengono individuati come "Sala Attesa 2".

Art. 3 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non definito nel presente addendum, si rinvia a quanto contenuto nel contratto di concessione stipulato in data 30/12/2024 e di cui in premessa.

A.S.S.T. Mantova

(in persona del Direttore Generale dott.ssa Anna Gerola)

Il Medico di Medicina Generale

(dott. Alessandro Marchi)